SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 129° — Numero 109

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 11 maggio 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 346 a 348, relativi alla scuola di specializzazione in ortopedia che muta denominazione in quella di «ortopedia e traumatologia», sono soppressi.

Art. 2.

Gli articoli da 287 a 290, relativi alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria, sono soppressi.

Art. 3.

Gli articoli da 396 a 401, relativi alla scuola di specializzazione in psichiatria, sono soppressi.

Art. 4.

Dopo l'art. 408 e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento delle scuole sopraelencate.

Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia

Art. 409. — È istituita la scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia presso l'Università degli studi di Pisa.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali relative alla ortopedia, alla traumatologia, alla riabilitazione, alle specialità chirurgiche attinenti l'ortopedia e la traumatologia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in ortopedia e traumatologia.

Art. 410. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sette per ciascun anno di corso, per un totale di trentacinque specializzandi.

Art. 411. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 412. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 413. — La scuola comprende nove aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;
b) meccanica e biomatematica;
c) diagnostica;
d) medicina interna;
e) chirurgia generale;
f) ortopedia;
g) traumatologia;
h) tecnica operatoria;
i) medicina legale e delle assicurazioni.

Art. 414. — Gli insegnamenti, relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale, sono i seguenti:

a) Propedeutica:

anatomia;
istologia ed embriologia;
fisiologia applicata;
immunologia;
genetica medica.

b) Meccanica e biomatematica:

informatica biomedica;
bioingegneria;
biomeccanica.

c) Diagnostica:

diagnostica per immagini;
medicina nucleare;
patologia clinica;
anatomia e istologia patologica.

d) Medicina interna:

reumatologia;
neurologia;
medicina fisica e riabilitazione.

e) Chirurgia generale:

chirurgia generale;
chirurgia d'urgenza;
anestesiologia e rianimazione.

f) Ortopedia:

ortopedia;
deformità congenite;
osteopatie metaboliche infettive e neoplastiche;
patologia vertebrale;
chirurgia della mano.

g) Traumatologia:

traumatologia generale;
neurotraumatologia;
traumatologia della colonna vertebrale;
traumatologia degli arti;
trattamento del politraumatizzato;
traumatologia del lavoro;
traumatologia della strada;
traumatologia dello sport;
traumatologia della mano.

h) Tecnica operatoria:

tecnica operatoria;
microchirurgia.

i) Medicina legale e delle assicurazioni:

infortunistica;
concetti di patologia del lavoro;
medicina legale;
medicina delle assicurazioni.

Art. 415. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 150):

anatomia	ore	50
istologia ed embriologia	»	50
fisiologia applicata	»	50

Meccanica e biomatematica (ore 50):

informatica biomedica	»	50

Diagnostica (ore 50):

patologia clinica	»	50

Chirurgia generale (ore 40):

anestesiologia e rianimazione	»	40

Ortopedia (ore 80):

ortopedia	»	80

Medicina legale e delle assicurazioni (ore 30):

concetti di patologia del lavoro	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Propedeutica (ore 40):

immunologia	ore	20
genetica medica	»	20

Meccanica e biomatematica (ore 70):

bioingegneria	»	30
biomeccanica	»	40

Diagnostica (ore 80):

diagnostica per immagini	»	50
anatomia e istologia patologica	»	30

Medicina interna (ore 20):

reumatologia	»	20

Chirurgia generale (ore 40):

chirurgia generale	»	40

Ortopedia (ore 50):

ortopedia	»	50

Tecnica operatoria (ore 70):

tecnica operatoria	»	70

Medicina legale (ore 30):

medicina legale	»	15
medicina delle assicurazioni	»	15
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Medicina interna (ore 30):

neurologia	ore	30

Chirurgia generale (ore 90):

chirurgia generale	»	40
chirurgia d'urgenza	»	50

Ortopedia (ore 130):

ortopedia	»	50
deformità congenite	»	30
osteopatie metaboliche infettive e neoplastiche	»	50

Traumatologia (ore 100):

traumatologia generale	»	25
neurotraumatologia	»	25
traumatologia della colonna vertebrale	»	25
traumatologia degli arti	»	25

Tecnica operatoria (ore 50):

tecnica operatoria	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Diagnostica (ore 20):

medicina nucleare	ore	20

Chirurgia generale (ore 40):

chirurgia d'urgenza	»	40

Ortopedia (ore 120):

osteopatie metaboliche infettive e neoplastiche	»	60
patologia vertebrale	»	60

Traumatologia (ore 100):

traumatologia degli arti	»	60
trattamento del politraumatizzato	»	40

Tecnica operatoria (ore 120):

tecnica operatoria	»	120
Monte ore elettivo	ore	400

5° Anno:

Medicina interna (ore 60):

medicina fisica e riabilitazione	ore	60

Ortopedia (ore 100):

ortopedia	»	50
chirurgia della mano	»	50

Traumatologia (ore 120):

traumatologia del lavoro	»	30
traumatologia della strada	»	30
traumatologia dello sport	»	30
traumatologia della mano	»	30

Tecnica operatoria (ore 100):

tecnica operatoria	»	50
microchirurgia	»	50

Medicina legale e delle assicurazioni (ore 20):

infortunistica	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 416. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

clinica ortopedica, reparti di degenza, ambulatori, sale operatorie, laboratorio di elettrodiagnostica, sezione di terapia fisica e riabilitazione, sezione di radiologia P.S.;

istituto di chirurgia veterinaria: sale operatorie, sale settori;

istituto di neurochirurgia: sale di degenza, ambulatori;

istituto di anatomia: sale settorie, laboratori di istologia;

istituto di scienza dell'informazione;

istituto di endocrinologia: sale di degenza, ambulatori, laboratori;

istituto di medicina legale: servizio obitorio per autopsie;

istituto di patologia generale: laboratorio di immunologia;

istituto di patologia chirurgica;

facoltà di ingegneria: laboratori di meccanica e di chimica;

istituto di radiologia: ambulatori, radiodiagnostica, sezioni di radioterapia;

istituto di anatomia patologica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria

Art. 417. — È istituita la scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria presso l'Università degli studi di Pisa.

La scuola ha lo scopo di insegnare e approfondire gli studi nel campo della otorinolaringoiatria e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in otorinolaringoiatria.

La scuola rilascia il titolo di specialista in otorinolaringoiatria.

Art. 418. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 419. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 420. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 421. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area delle scienze basiche fisiche;
b) area delle scienze basiche biologiche;
c) area clinica;
d) area diagnostica;
e) area terapeutica;
f) area delle scienze correlate;
g) area medico legale e sociale.

Art. 422. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area delle scienze basiche fisiche:
informatica medica e strumentazione biomedica.

b) Area delle scienze basiche biologiche:
anatomia istologia ed embriologia;
fisiologia.

c) Area clinica:
patologia ORL e cervico-facciale;
patologia e clinica ORL e cervico-facciale;
ORL pediatrica;
audiologia;
foniatria.

d) Area diagnostica:
semeiotica ORL;
anatomia e istologia patologica;
patologia clinica;
otoneurologia;
audiometria.

e) Area terapeutica:
terapia medica;
tecniche operatorie otologiche;
tecniche operatorie faringolaringee e cervicali;
tecniche operatorie ORL maxillo-facciali;
chirurgia plastica;
tracheobroncoscopia;
anestesiologia.

f) Area delle scienze correlate:
neuropatologia;
oculistica;
radiologia;
pediatria.

g) Area medico legale e sociale:
medicina legale e infortunistica;
ORL preventiva e sociale.

Art. 423. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene come di seguito specificato:

1° Anno:

Scienze basiche fisiche (ore 50):		
informatica medica e strumentazione biomedica	ore	50
Scienze basiche biologiche (ore 50):		
anatomia istologia ed embriologia	»	30
fisiologia	»	20
Clinica (ore 100):		
patologia ORL e cervico-facciale	»	100
Diagnostica (ore 200):		
semeiotica ORL	»	175
anatomia e istologia patologica	»	25
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Clinica (ore 200):		
patologia e clinica ORL e cervico-facciale	ore	200
Diagnostica (ore 100):		
otoneurologia	»	30
patologia clinica	»	30
audiometria	»	40
Terapeutica (ore 100):		
tracheobroncoscopia	»	50
anestesiologia	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Clinica (ore 200):		
patologia e clinica ORL e cervico-facciale	ore	100
audiologia	»	50
foniatria	»	25
ORL pediatrica	»	25
Terapeutica (ore 150):		
tecniche operatorie faringolaringee e cervicali	»	100
terapia medica	»	50
Scienze correlate (ore 50):		
oculistica	»	20
radiologia	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Terapeutica (ore 350):

tecniche operatorie otologiche	ore	175
tecniche operatorie ORL maxillo-facciali	»	150
chirurgia plastica	»	25

Scienze correlate (ore 25):

neuropatologia	»	15
pediatria	»	10

Medico-legale e sociale (ore 25):

medicina legale e infortunistica	»	10
ORL preventiva e sociale	»	15
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 424. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti di degenza e nei servizi specialistici di diagnosi e cura seguenti: (audiologico, otoneurologico, foniatrico, chirurgico) dell'istituto sede della scuola.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in psichiatria

Art. 425. — È istituita la scuola di specializzazione in psichiatria presso l'Università degli studi di Pisa.

La scuola ha lo scopo di fornire le basi teoriche e pratiche utili alla formazione di medici specialisti nel campo di disturbi psichiatrici e comportamentali.

La scuola rilascia il titolo di specialista in psichiatria.

Art. 426. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dodici per ciascun anno di corso, per un totale di quarantotto specializzandi.

Art. 427. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 428. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 429. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;

b) psichiatria clinica;

c) psicoterapeutica;

d) sociopsichiatria;

e) psico-biologica.

Art. 430. — Gli insegnamenti, relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale, sono i seguenti:

a) Propedeutica:

genetica medica;
informatica;
psicofarmacologia di base.

b) Psichiatria clinica:

psichiatria;
psicopatologia;
psicodiagnostica;
psicosomatica;
psicofarmacologia clinica;
neuropsichiatria infantile;
neuropsicogeriatria;
neurologia.

c) Psicoterapeutica:

psicoterapia;
psicodinamica;
metodologia del rapporto medico-paziente;
psicologia medica.

d) Sociopsichiatria:

psichiatria sociale;
igiene mentale;
psichiatria forense;
epidemiologia.

e) Psico-biologica:

biochimica del S.N.C.;
strutture e funzioni integrative del S.N.C.;
psicofisiologia;
psicoendocrinologia.

Art. 431. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 100):

genetica medica	ore	20
psicofarmacologia di base	»	30
informatica	»	50

Psichiatria clinica (ore 200):

psichiatria	»	100
neurologia	»	50
psicodiagnostica	»	50

Psico-biologica (ore 100):

strutture e funzioni integrative del S.N.C.	»	40
biochimica del S.N.C.	»	20
psicofisiologia	»	20
psicoendocrinologia	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Psichiatria clinica (ore 200):

psichiatria	ore	100
psicopatologia	»	60
psicofarmacologia clinica	»	40

Psicoterapeutica (ore 200):

psicoterapia	»	70
psicodinamica	»	30
psicologia medica	»	50
metodologia del rapporto medico-paziente	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Psichiatria clinica (ore 150):

psichiatria	ore	100
neuropsichiatria infantile	»	50

Psicoterapeutica (ore 150):

psicoterapia	»	150

Sociopsichiatria (ore 100):

psichiatria sociale	»	40
igiene mentale	»	30
epidemiologia	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Psichiatria clinica (ore 170):

psichiatria	ore	100
psicosomatica	»	50
neuropsicogeriatria	»	20

Psicoterapeutica (ore 150):

psicoterapia	ore	150

Sociopsichiatria (ore 80):

psichiatria sociale	»	50
psichiatria forense	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 432. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/ /laboratori:

istituto di clinica psichiatrica con i seguenti servizi e/o laboratori:

1) laboratorio di psichiatria biologica;

2) laboratorio di elettroencefalografia;

3) laboratorio per lo studio del sonno;

4) laboratorio di psicologia clinica e medicina psicosomatica;

5) centro elaborazione dati;

6) centro per la documentazione dei dati della psicofarmacologia clinica;

7) biblioteca;

servizio di guardia psichiatrica;

servizi di ambulatorio:
clinica psichiatrica;
centro per la prevenzione e la terapia della depressione;
di psicologia clinica e medicina psicosomatica per i disturbi del sonno;

servizio di Day Hospital (dieci letti).

Concorre al funzionamento della scuola l'istituto di clinica psichiatrica con ottanta posti-letto dei propri reparti di degenza.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1988
Registro n. 21 Istruzione, foglio n. 246

88A1936

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 11 aprile 1988, n. 150.

Organizzazione comune di mercato nel settore lattiero-caseario.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 804/68 e successive modifiche, relativo all'organizzazione comune di mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ed in particolare l'art. 5-*quater* che istituisce il regime del superprelievo sul latte di vacca;

Visto il regolamento CEE n. 857/84 e successive modifiche, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68;

Visto il regolamento CEE n. 1371/84 e successive modifiche, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari;

Visto il decreto ministeriale del 30 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 ottobre 1985, n. 237, con il quale è stata disposta apposita indagine per la rilevazione dei quantitativi di latte consegnati dai produttori agli «acquirenti» nonché dei quantitativi «venduti direttamente» dai produttori ai consumatori finali nel 1983, ai fini dell'applicazione dell'art. 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68 e del regolamento CEE n. 857/84;

Visto il decreto ministeriale in data 22 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 marzo 1987, n. 57, con il quale è stata accertata la sussistenza, nell'Unione nazionale fra le associazioni di produttori agricoli denominata «Unione nazionale fra le associazioni di produttori di latte bovino - U.N.A.Lat», dei requisiti previsti dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674, e dal regolamento CEE n. 1360/78;

Visto il decreto ministeriale in data 2 aprile 1987, con il quale in via provvisoria è stato attribuito alla predetta U.N.A.Lat un quantitativo di riferimento complessivo di 9.246.380,3 tonn. di latte di vacca, con riserva di determinare successivamente il quantitativo relativo alle «consegne» e il quantitativo relativo alle «vendite dirette»;

Visti i decreti ministeriali in data 8 novembre 1984 e 25 marzo 1986, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 313 del 14 novembre 1984 e n. 80 del 7 aprile 1986, con i quali sono stati dettati i criteri per la concessione di un'indennità a favore dei produttori che intendono abbandonare definitivamente la produzione lattiera, ai sensi dell'art. 4, primo comma, lettera *A)*, del regolamento CEE n. 857/84;

Vista la richiesta dell'U.N.A.Lat in data 6 aprile 1988, con la quale sono stati indicati i quantitativi che alla stessa dovrebbero essere attribuiti a titolo di «consegne» e di «vendite dirette»;

Tenuto conto dei risultati della rilevazione di cui al decreto ministeriale 30 settembre 1985 per le associazioni dei produttori non aderenti alla unione predetta nonché per i singoli produttori non aderenti ad alcuna associazione;

Considerato che dalla richiesta dell'U.N.A.Lat e dai dati concernenti le associazioni di produttori non aderenti alla unione predetta, nonché dai dati concernenti i produttori singoli risultano quantitativi relativi alle consegne ed alle vendite dirette di latte di vacca e di prodotti lattiero-caseari differenti dai quantitativi attribuiti all'Italia a norma dell'art. 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68 relativamente alle consegne ed a norma dell'allegato 1 del regolamento CEE n. 857/84, relativamente alle vendite dirette;

Ritenuto, pertanto, che sono ora disponibili tutti gli elementi per procedere — ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, e dell'art. 6, paragrafo 1, comma terzo, lettera *a)*, del regolamento CEE n. 857/84 — all'assegnazione, in favore di ciascun produttore così come definito all'art. 12, lettera *c)*, del predetto regolamento n. 857/84, dei quantitativi di riferimento per le vendite dirette in misura pari ai quantitativi di latte e prodotti lattiero-caseari ceduti nel 1983 agli acquirenti e venduti direttamente al consumo nello stesso periodo;

Ritenuto, altresì, di apportare, ai sensi degli articoli 2 e 6 del regolamento n. 857/84, una correzione ai quantitativi in questione, al fine di non superare i quantitativi di riferimento attribuiti all'Italia;

Decreta:

Art. 1.

Sulla base degli elementi evidenziati dall'indagine di cui al decreto ministeriale 30 settembre 1985, sono assegnati all'U.N.A.Lat, alle associazioni di produttori non aderenti all'U.N.A.Lat ed ai produttori singoli non aderenti ad alcuna associazione:

per le *«consegne»:* i quantitativi di riferimento per ciascuno dei primi cinque periodi di dodici mesi previsti

dall'art. 5-*quater*, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 804/68, così come indicati nell'allegato 1 al presente decreto;

per le *«vendite dirette»*: i quantitativi di riferimento per ciascuno dei primi cinque periodi di dodici mesi previsti dall'art. 5-*quater*, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 804/68, così come indicati nell'allegato 2 al presente decreto.

I quantitativi di riferimento, indicati in allegato e concernenti produttori singoli non aderenti ad alcuna associazione, formeranno oggetto di riesame nel caso in cui detti produttori risultino aver beneficiato del premio di abbandono definitivo della produzione lattiera di cui ai decreti ministeriali 8 novembre 1984 e 25 marzo 1986.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 6-*bis* del regolamento CEE n. 857/84 i produttori che dispongono di quantitativi di riferimento relativi sia alle «consegne» che alle «vendite dirette», per far fronte a modifiche del loro fabbisogno di commercializzazione, possono ottenere un aumento di uno dei due quantitativi di riferimento all'interno di un periodo di dodici mesi ed una identica contestuale riduzione dell'altro quantitativo di riferimento.

A tal fine i produttori interessati devono presentare, al più tardi, entro quarantacinque giorni dalla fine del quarto periodo e dei successivi periodi di dodici mesi, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, una domanda contenente gli elementi di informazione previsti all'articolo 6-*bis* del regolamento CEE n. 857/84.

Il Ministero provvederà a comunicare ai richiedenti l'accoglimento o meno della domanda.

Art. 3.

Per i primi quattro periodi di dodici mesi le dichiarazioni previste agli articoli 12 e 13 del regolamento CEE n. 1371/84 della commissione devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

È abrogato il decreto ministeriale 2 aprile 1987 relativo all'assegnazione provvisoria del quantitativo di riferimento all'U.N.A.Lat.

Con successive disposizioni saranno fissate le modalità per la corresponsione del prelievo supplementare e quelle relative ai controlli e, nel contempo, saranno indicati gli organi incaricati di effettuarli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 11 aprile 1988

Il Ministro: PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO 1

QUANTITATIVO DI RIFERIMENTO ATTRIBUITO PER LE CONSEGNE DI LATTE DI VACCA

PRODUTTORI	I, II, III periodo (*)	IV periodo (*)	V periodo (*)
U.N.A.Lat	8.356.804.345	8.189.662.045	8.106.094.182
Produttori non associati	260.548.914	255.341.956	252.736.497
Assoc. non aderenti all'U.N.A.Lat ..	180.646.741	177.035.999	175.229.321
Riserva	—	—	—

(*) I quantitativi di riferimento sono espressi in kg.

I periodo: 2 aprile 1984-31 marzo 1985;
II periodo: 1° aprile 1985-31 marzo 1986;
III periodo: 1° aprile 1986-31 marzo 1987;
IV periodo: 1° aprile 1987-31 marzo 1988;
V periodo: 1° aprile 1988-31 marzo 1989.

ALLEGATO 2

QUANTITATIVO DI RIFERIMENTO ATTRIBUITO PER LE VENDITE DIRETTE DI LATTE DI VACCA

PRODUTTORI	I, II, III periodo (*)	IV periodo (*)	V periodo (*)
U.N.A.Lat	1.032.422.506	1.011.772.613	1.001.448.246
Produttori non associati	34.077.528	33.397.069	33.056.403
Assoc. non aderenti all'U.N.A.Lat ..	36.109.072	35.387.223	35.026.154
Riserva	13.390.894	13.123.095	12.989.197

(*) I quantitativi di riferimento sono espressi in kg.

I periodo: 2 aprile 1984-31 marzo 1985;
II periodo: 1° aprile 1985-31 marzo 1986;
III periodo: 1° aprile 1986-31 marzo 1987;
IV periodo: 1° aprile 1987-31 marzo 1988;
V periodo: 1° aprile 1988-31 marzo 1989.

88G0209

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 5 maggio 1988.

Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere per la costruzione ed il funzionamento degli impianti del centro tecnico di telecomunicazioni da realizzarsi in località «Saxa Rubra» nel comune di Roma.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modifiche;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche;

Visto l'art. 231 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 10 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981, n. 521;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica n. 335 del 7 agosto 1987, n. 38 del 9 febbraio 1988 e n. 114 del 9 aprile 1988 con i quali è stata prorogata la convenzione con la RAI - Radiotelevisione italiana;

Visto il decreto ministeriale in data 31 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 1988, con il quale sono state dichiarate urgenti ed indifferibili le opere relative alla costruzione e al funzionamento degli impianti costituenti il centro tecnico di telecomunicazioni che la RAI - Radiotelevisione italiana dovrà realizzare in località «Saxa Rubra» nel comune di Roma sul terreno indicato nella planimetria allegata al decreto stesso;

Considerato che, successivamente all'emanazione del citato decreto la RAI, in considerazione dell'esistenza sull'area prescelta di vincoli di varia natura, ha dovuto rielaborare il progetto inizialmente predisposto per tenere conto delle imposizioni dei competenti organi comunali e regionali per il rispetto delle limitazioni di altezza delle costruzioni nonché per la previsione di zone di rispetto archeologico e di parcheggi;

Considerato che in conseguenza di tale rielaborazione è risultata insufficiente l'area precedentemente individuata per la realizzazione del centro tecnico di telecomunicazioni e che la RAI ha pertanto necessità di disporre di una ulteriore area, adiacente alla prima, per una superficie di circa mq 65.500;

Vista la deliberazione n. 2071 adottata in data 8 aprile 1988 con la quale la giunta municipale del comune di Roma ha espresso parere favorevole alla localizzazione del centro in questione sulla base del nuovo progetto presentato dalla RAI il 6 aprile 1988;

Vista l'istanza della concessionaria RAI datata 21 aprile 1988 con la relazione tecnica ed i relativi allegati;

Vista la nota 5 maggio 1988, prot. n. 1892, del Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale del coordinamento territoriale Div. UT, con la quale viene autorizzata l'esecuzione dell'opera ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Considerato che nella fattispecie ricorrono i presupposti per l'ampliamento della superficie da utilizzare per la realizzazione del centro tecnico di telecomunicazioni secondo il nuovo progetto;

Decreta:

Art. 1.

Le opere relative alla costruzione ed al funzionamento del centro tecnico di telecomunicazioni, da realizzarsi in località «Saxa Rubra» al km 11 della via Flaminia Nuova nel comune di Roma, secondo il progetto predisposto dalla concessionaria RAI - Radiotelevisione italiana e presentato al comune di Roma il 6 aprile 1988, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

Art. 2.

Per la realizzazione delle opere in questione, la RAI potrà utilizzare l'ulteriore area indicata in tratteggio nella planimetria allegata, in aggiunta a quella già individuata con il precedente decreto del 31 marzo 1988.

L'intera area da utilizzare è distinta nel catasto terreni nel comune di Roma al foglio 125: partita 1, particelle 62, 67, 196, 197, 238; partita 10493, particelle 13, 14, 57, 68, 237; partita 7710, particelle 58, 59, 63 (quota parte) e nel catasto urbano dello stesso comune partita 108775, particelle 27 (quota parte) e 30; partita 107828, particella 35 (quota parte).

Art. 3.

L'espropriazione delle aree indicate nell'art. 2 e le opere inerenti alla realizzazione degli impianti di cui all'art. 1 dovranno essere iniziate entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto e compiute entro il termine di quattro anni a partire dall'anzidetta data.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1988

Il Ministro: MAMMÌ

ALLEGATO

COMUNE DI ROMA

STRALCIO PLANIMETRIA CATASTALE

SEZIONE A - FOGLIO N° 125

SCALA 1:4000

88A2049

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 aprile 1988.

Autorizzazione alla rappresentanza generale per l'Italia della Alpina compagnia d'assicurazione S.A., in Milano, ad estendere nel territorio della Repubblica l'esercizio dell'attività riassicurativa.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento alla predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciate alla Alpina compagnia d'assicurazione S.A., con sede legale in Zurigo (Confederazione elvetica) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano;

Vista la domanda in data 4 settembre 1981 e successive integrazioni della Alpina compagnia d'assicurazione S.A., con sede legale in Zurigo (Confederazione elvetica) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio della propria attività di riassicurazione attiva;

Vista la lettera in data 19 novembre 1987, n. 720525, con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione dell'8 aprile 1988;

Decreta:

La Alpina compagnia d'assicurazione S.A., con sede legale in Zurigo (Confederazione elvetica) e rappresentanza generale per l'Italia, in Milano, è autorizzata ad estendere nel territorio della Repubblica l'esercizio della riassicurazione attiva nei rami: infortuni, limitatamente alle persone trasportate per via marittima, lacustre e fluviale; corpi di veicoli ferroviari; corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; merci trasportate; incendio ed elementi naturali, limitatamente alle installazioni marittime, lacustri e fluviali; altri danni ai beni, limitatamente alle installazioni marittime, lacustri e fluviali; r.c. autoveicoli terrestri, limitatamente alla responsabilità civile del vettore; r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, con esclusione dell'assicurazione obbligatoria dei natanti; r.c. generale, limitatamente alla responsabilità civile derivante dalle installazioni marittime, lacustri e fluviali, alla responsabilità civile derivante da inquinamento marino, lacustre e fluviale, alla responsabilità civile dei produttori, dei costruttori e dei cantieri navali, alla responsabilità civile per danni causati dalle merci trasportate; credito, limitatamente al credito ipotecario navale; perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente a perdite di noli navali, perdita di utili conseguente al trasporto di merci, perdita di utili e altre perdite pecuniarie derivanti dall'attività svolta mediante installazioni marittime, lacustri e fluviali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A2043

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 maggio 1988.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause e il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

in data 12 marzo 1988: ufficio del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Bassano del Grappa, per disinfestazione dei locali dell'ufficio;

in data 18 e 19 marzo 1988: ufficio del registro di Crotone, per disinfestazione dei locali dell'ufficio;

in data 22 marzo 1988: ufficio del registro successioni di Genova, dalle ore 10 alle ore 14, per l'adesione allo sciopero generale di ventitre impiegati delle varie qualifiche, in servizio presso l'ufficio medesimo;

in data 26 marzo 1988: conservatoria dei registri immobiliari di Palermo per disinfestazione dei locali dell'ufficio;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale, che hanno causato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del registro e delle conservatorie dei registri immobiliari è accertato come segue:

IN DATA 12 MARZO 1988

Regione Veneto:

ufficio del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Bassano del Grappa.

IN DATA 18 E 19 MARZO 1988

Regione Calabria:

ufficio del registro di Crotone.

IN DATA 22 MARZO 1988

Regione Liguria:

ufficio del registro successioni di Genova.

IN DATA 26 MARZO 1988

Regione Sicilia:

conservatoria dei registri immobiliari di Palermo.

Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A2046

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 9 maggio 1988.

Aliquote di sovrapprezzo e di contributo per l'onere termico relative all'anno 1988. (Provvedimento n. 9/1988).

IL MINISTRO PRESIDENTE DELEGATO

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 3 del 27 gennaio 1988, con il quale, tra l'altro, il Presidente delegato del C.I.P. è stato delegato ad emanare i provvedimenti recanti la determinazione annuale delle aliquote di sovrapprezzo e di contributo per l'onere termico;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 23 del 16 luglio 1987 con il quale sono state determinate le aliquote di sovrapprezzo e di contributo per l'onere termico a partire dal 1° luglio 1987;

Considerato che il valore di riferimento del prezzo medio del petrolio grezzo di importazione (P.G.I.), riferito ai mesi di settembre, ottobre e novembre 1987 è stato individuato in 158.265 lire per tonnellata;

Vista la nota della Cassa conguaglio per il settore elettrico n. 241 del 20 aprile 1988, con la quale sono stati trasmessi i valori delle aliquote di sovrapprezzo e di contributo per l'onere termico per l'anno 1988;

Ritenuto che la Cassa conguaglio settore elettrico debba provvedere alla liquidazione del contributo in misura corrispondente al gettito;

Delibera:

Le aliquote di sovrapprezzo termico in vigore, al netto delle maggiorazioni di cui al provvedimento C.I.P. n. 27/1984, paragrafo *C)*, punto 2), restano confermate dal 1° gennaio 1988.

Le aliquote di contributo per l'onere termico, spettanti alle aziende sottoelencate, vengono determinate nelle misure seguenti con decorrenza dal 1° gennaio 1988:

Aziende	Aliquota L./kWh
ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica	25,0202
Azienda energetica municipale - Torino . . .	11,9947
Azienda energetica municipale - Milano . . .	12,8177
Azienda servizi municipalizzati - Brescia . . .	33,3332
Azienda generale dei servizi municipalizzati - Verona . . .	23,3455
Azienda servizi municipalizzati - Rovereto .	11,5637
ACEA - Azienda comunale elettricità ed acque - Roma . . .	0,6398
Idroelettrica Weissenfels S.p.a. - Tarvisio . .	45,4922
Idroelettrica Valcanale S.a.s. - Tarvisio . . .	19,1648
Azienda servizi pubblici municipalizzati - Osimo . . .	0,0417
Impresa elettrica Dante Nigris - Tolmezzo .	1,6287
Aziende industriali municipalizzate - Vicenza	26,0899
Azienda elettrica consorziale municipalizzata - Primiero . . .	0,0306

Roma, addì 9 maggio 1988

Il Ministro - Presidente delegato: BATTAGLIA

88A2074

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1988, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1988, registro n. 4, foglio n. 131, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» è stata autorizzata ad accettare con beneficio d'inventario la eredità disposta dal sig. Domenico Bavera, nato l'8 novembre 1904 a Milano ed ivi deceduto il 25 maggio 1984 a favore dell'opera don Gnocchi di Milano con testamento dell'8 novembre 1983, pubblicato dal notaio Fausta Piazza, di Milano il 26 settembre 1984 con il n. 24657 di repertorio e registrato a Milano il 5 ottobre 1984 al n. 15226, consistente in L. 26.787.658 pari a 1/8 dell'eredità costituita da beni mobili e da un immobile sito in Milano alla via Mahon n. 45, censito nel nuovo catasto edilizio urbano di Milano alla partita n. 94292.

88A2050

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 4 marzo 1988 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Antonio Augusto Dayrell de Lima console generale della Repubblica federativa del Brasile a Roma.

In data 4 marzo 1988 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Adolpho Correa de Sá e Benevides console generale della Repubblica federativa del Brasile a Milano.

In data 9 marzo 1988 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Jorge Alberto Rafael Vehils console della Repubblica di Argentina a Venezia.

In data 9 marzo 1988 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla sig.na Liliana Nuñez Botel console generale della Repubblica del Cile a Roma.

In data 9 marzo 1988 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Berardino Giancaspero console onorario della Repubblica ellenica a Bari.

In data 9 marzo 1988 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Aziz Hadzihasanovic console generale della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia a Milano.

In data 9 marzo 1988 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla sig.ra Hildemarta Riera Diaz console della Repubblica di Panama ad Ancona.

88A1945

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca alla S.r.l. «Magazzini generali di Suzzara», in Suzzara, dell'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale ed autorizzazione alla S.p.a. «Magazzini generali fiduciari di Mantova», in Mantova, ad esercitare un magazzino generale.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1988, è stata revocata alla S.r.l. «Magazzini generali di Suzzara», con sede in Suzzara (Mantova), via Mazzini n. 10, l'autorizzazione ad esercitare in regime di magazzino generale per il deposito di formaggio grana quattro celle. Con il medesimo decreto la S.p.a. «Magazzini generali fiduciari di Mantova», con sede in Mantova, viale Monsignor Martini n. 27, è stata autorizzata ad esercitare in regime di magazzino generale per il deposito di formaggio grana gli stessi locali.

88A2051

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento di artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.12573.XV.J in data 1° febbraio 1988 gli artifici denominati:

Razzo lapirotex 3;

Razzo lapirotex a scia bianca,

prodotti dalla ditta La Pirotecnica nella propria fabbrica di Udine, località Prati d'Attimis, sono riconosciuti e classificati nella 4ª categoria, dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

88A2053

Riconoscimento di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 559/C.18633 XV.I in data 2 marzo 1988, il manufatto esplosivo denominato: «Accenditore del generatore di gas missile Milan» fabbricato dalla soc. Snia BPD nel proprio stabilimento di Colleferro è riconosciuto e classificato nella categoria 5ª, gruppo B, dell'allegato *A*, al regolamento esecutivo del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

88A2052

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 23 marzo 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 15 agosto 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Villeroy & Boch di Teramo, è prolungata fino al 22 gennaio 1986.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 6 ottobre 1977 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Ib.Mei, con sede in Asti, è prolungata fino al 10 febbraio 1988.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1988 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 6 ottobre 1977 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore elettromeccanico operanti nel comune di Asti, è prolungata dal 29 settembre 1987 al 26 marzo 1988.

88A2034

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa edilizia «Cicogna» a r.l., in Soresina

Con decreto ministeriale 30 aprile 1988 il rag. Mauro Bosio, nato a Cremona il 10 luglio 1941 è stato nominato, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile, liquidatore della società cooperativa edilizia «Cicogna» a r.l., con sede in Soresina (Cremona), costituita per rogito dott. Gualtiero Merati in data 28 luglio 1966, rep. n. 4352, in sostituzione del dott. Mario Beltrami che ha rinunciato all'incarico.

88A2054

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 14 marzo 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. P.A.I. - Promozione attività industriali Lecce*, con sede in Lecce e stabilimento di Lecce:

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 marzo 1988;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 15 gennaio 1988, n. 8 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 28 agosto 1981: dal 23 marzo 1981;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. P.A.I. - Promozione attività industriali Lecce 1*, con sede in Lecce e stabilimento di Lecce:

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 marzo 1988;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 15 gennaio 1988, n. 8 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 28 agosto 1981: dall'8 aprile 1981;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Sviluppo attività industriali Sermoneta*, con sede in Latina e stabilimento di Latina:

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 marzo 1988;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 15 gennaio 1988, n. 8 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 28 novembre 1981: dal 27 aprile 1981;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Sviluppo attività industriali Sabaudia*, con sede in Latina e stabilimento di Latina:

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 marzo 1988;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 15 gennaio 1988, n. 8 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 28 novembre 1981: dal 1° giugno 1981;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Nuove iniziative per l'occupazione (N.I.O.)*, con sede in Licata (Agrigento) e stabilimento di Licata (Agrigento):

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 marzo 1988;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 15 gennaio 1988, n. 8 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 21 dicembre 1981: dal 6 aprile 1981;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Sviluppo attività industriali Rieti*, con sede in Rieti e stabilimento di Rieti:

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 marzo 1988;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 15 gennaio 1988, n. 8 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 5 febbraio 1982: dal 1° maggio 1981;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. P.A.I. - Promozione attività industriali Brindisi*, con sede in Brindisi e stabilimento di Brindisi:

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 marzo 1988;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 15 gennaio 1988, n. 8 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 20 luglio 1981;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Sviluppo attività industriali Satin*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 marzo 1988;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 15 gennaio 1988, n. 8 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 1° settembre 1981;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. N.I.O.V. - Nuove iniz. per l'occ. Villacidro 1*, con sede in Cagliari e stabilimento di Cagliari:

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 marzo 1988;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 15 gennaio 1988, n. 8 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 4 marzo 1982: dal 15 giugno 1981;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone):

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 marzo 1988;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 15 gennaio 1988, n. 8 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 22 giugno 1981;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Nisi - Nuove iniz. per lo svil. ind. Pomarico*, con sede in Matera e stabilimento di Matera:

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 marzo 1988;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 15 gennaio 1988, n. 8 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 20 aprile 1981;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Nisi - Nuove iniz. per lo sviluppo ind. Venosa*, con sede in Venosa (Potenza) e stabilimento di Venosa (Potenza):

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 marzo 1988;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 15 gennaio 1988, n. 8 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 6 luglio 1981;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Nuove attività industriali Chieti - N.A.I.C.*, con sede in Chieti e stabilimento di Chieti:

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 marzo 1988;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 15 gennaio 1988, n. 8 - CIPI 27 febbraio 1981;
primo decreto ministeriale 9 ottobre 1982: dal 1° febbraio 1982;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Nuova industria Pontina*, con sede in Latina Scalo (Latina) e stabilimento di Latina Scalo (Latina):

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 marzo 1988;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82, decreto-legge 15 gennaio 1988, n. 8 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 25 giugno 1983: dal 14 marzo 1983;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. A.I.A. - Attività industrie abruzzesi*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Roseto degli Abruzzi (Teramo):

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 marzo 1988;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82, decreto-legge 15 gennaio 1988, n. 8 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. N.I.T. - Nuove iniziative teramane*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Roseto degli Abruzzi (Teramo):

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 marzo 1988;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82, decreto-legge 15 gennaio 1988, n. 8 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1983: dal 14 marzo 1983;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. P.A.T. - Promozione attività Teramo*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Roseto degli Abruzzi (Teramo):

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 marzo 1988;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82, decreto-legge 15 gennaio 1988, n. 8 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 26 luglio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Idris* ex *Valdadige laterizi*, con sede in Pomarico (Matera) e stabilimento di Pomarico (Matera):

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 marzo 1988;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82, decreto-legge 15 gennaio 1988, n. 8 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 26 luglio 1983: dal 17 dicembre 1982;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Iniziative del Basento*, con sede in Pomarico (Matera) e stabilimento di Pomarico (Matera):

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 marzo 1988;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82, decreto-legge 15 gennaio 1988, n. 8 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1983: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Iniziative Apuliane*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 marzo 1988;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82, decreto-legge 15 gennaio 1988, n. 8 - CIPI 26 luglio 1983;
primo decreto ministeriale 26 luglio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Iniziativa siciliana*, con sede in Agrigento e stabilimento di Agrigento:

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 marzo 1988;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82, decreto-legge 15 gennaio 1988, n. 8 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 13 aprile 1981;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Iniziative Valle del Sacco*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone:

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 marzo 1988;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82, decreto-legge 15 gennaio 1988, n. 8 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 13 giugno 1983;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Sarda Deriver*, con sede in Siniscola (Nuoro) e stabilimento di Siniscola (Nuoro):

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 marzo 1988;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82, decreto-legge 15 gennaio 1988, n. 8 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dall'11 aprile 1983;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. Nuove attività industriali Chieti 1 - N.A.I.C. 1*, con sede in Chieti e stabilimento di Chieti:

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 marzo 1988;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 15 gennaio 1988, n. 8 - CIPI 27 febbraio 1981;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1983: dal 4 luglio 1983;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. Azienda dell'Adriatico*, con sede in Bitonto (Bari) e stabilimento di Bitonto (Bari):

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 marzo 1988;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82, decreto-legge 15 gennaio 1988, n. 8 - CIPI 28 settembre 1982;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1984: dal 26 dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. N.I.O.S. - Nuove iniz. per l'occup. in Sardegna*, con sede in Sassari e stabilimento di Sassari:

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 marzo 1988;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 15 gennaio 1988, n. 8 - CIPI 29 gennaio 1981;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984: dal 18 luglio 1983;
pagamento diretto: si.

27) *S.p.a. Sabina industrie*, con sede in Rieti e stabilimento di Rieti:

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 marzo 1988;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82, decreto-legge 15 gennaio 1988, n. 8 - CIPI 28 settembre 1982;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. I.F.E.L. - Iniz.va frusinate per l'elettronica*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone:

periodo: dal 1° gennaio 1988 al 31 marzo 1988;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 63/82, decreto-legge 15 gennaio 1988, n. 8 - CIPI 9 febbraio 1984;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 30 luglio 1984;
pagamento diretto: si.

29) *S.p.a. I.L.E. - Industria laziale elettronica*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 5 ottobre 1987 al 4 ottobre 1988;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 63/82, decreto-legge 15 gennaio 1988, n. 8 - CIPI 18 giugno 1987;
prima concessione: dal 5 ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

88A2036

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 23 marzo 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emilceramica di Fiorano Modenese (Modena) che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° luglio 1985 al 29 dicembre 1985.

Il presente decreto sostituisce e annulla quello del 29 luglio 1986, n. 008625, pagina 4, punto 19.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ottone & Meloda di San Maurizio d'Opaglio (Novara) che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° marzo 1987 al 31 dicembre 1987.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali del settore siderurgico operanti nell'indotto Italsider di Taranto: Agis S.p.a., Belleli S.p.a., F.lli Calianno Multilavori, Carelli S.r.l., Carpentumer, Defor, Imc, Impresa D. Carelli, Marotta, Mitem, Metalmeccanica Simonetti, Monsider, Montusal Service, Omst, Officine S. Marco, Pasi, Peyrani, Profilati Sud, Ribelt, Rima, Rochem, Siet, Sifi, Simi, Sims, Smet, Sidertecno, Siderurgia Meridionale, Tecnoplastica, Turbo Sud, Sidermontaggi, Rivestubi, Ansaldo, in possesso dei requisiti contributivi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e dei requisiti di età previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, di cui al sopracitato articolo della legge 31 maggio 1984, n. 193, nel periodo dal 1° ottobre 1987 al 31 dicembre 1987.

88A2035

MINISTERO DEL TESORO

N. 85

Corso dei cambi del 4 maggio 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1251,300	1251,300	1251,30	1251,300	1251,30	1251,29	1251,290	1251,300	1251,300	1251,30
Marco germanico	744,100	744,100	744,60	744,100	744,10	744,10	744,050	744,100	744,100	744,10
Franco francese	218,940	218,940	219,10	218,940	218,94	218,97	218,920	218,940	218,940	218,95
Fiorino olandese	663,660	663,660	664,05	663,660	663,66	663,66	663,650	663,660	663,660	663,65
Franco belga	35,583	35,583	35,60	35,583	35,583	35,58	35,581	35,583	35,583	35,58
Lira sterlina	2330,850	2330,850	2332,50	2330,850	2330,85	2331,11	2331,380	2330,850	2330,850	2330,85
Lira irlandese	1987,200	1987,200	1987,50	1987,200	1987,200	1986,97	1986,750	1987,200	1987,200	—
Corona danese	193,340	193,340	193,40	193,340	193,340	193,40	193,340	193,340	193,340	193,35
Dracma	9,271	9,271	9,27	9,271	—	—	9,271	9,271	9,271	—
E.C.U.	1543,850	1543,850	1544,15	1543,850	1543,50	1543,85	1543,850	1543,850	1543,850	1543,85
Dollaro canadese	1010,800	1010,800	1011 —	1010,800	1010,80	1010,65	1010,750	1010,800	1010,800	1010,80
Yen giapponese	10,005	10,005	10 —	10,005	10,005	10 —	10,002	10,005	10,005	10 —
Franco svizzero	892,650	892,650	893 —	892,650	892,65	892,53	892,420	892,650	892,650	892,65
Scellino austriaco	105,855	105,855	105,90	105,855	105,855	105,85	105,850	105,855	105,855	105,85
Corona norvegese	202,540	202,540	202,63	202,540	202,54	202,57	202,610	202,540	202,540	202,54
Corona svedese	212,580	212,580	212,60	212,580	212,58	212,59	212,600	212,580	212,580	212,58
FIM	311,860	311,860	311,90	311,860	311,86	311,88	311,900	311,860	311,860	—
Escudo portoghese	9,086	9,086	9,10	9,086	9,086	9,08	9,088	9,086	9,086	9,08
Peseta spagnola	11,266	11,266	11,26	11,266	11,266	11,26	11,265	11,266	11,266	11,26
Dollaro australiano	959,500	959,500	957,75	959,500	959,50	959,50	959,500	959,500	959,500	959,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 maggio 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1251,295
Marco germanico	744,075
Franco francese	218,930
Fiorino olandese	663,655
Franco belga	35,582
Lira sterlina	2331,115
Lira irlandese	1986,975
Corona danese	193,340
Dracma	9,271
E.C.U.	1543,850
Dollaro canadese	1010,775
Yen giapponese	10,003
Franco svizzero	892,535
Scellino austriaco	105,852
Corona norvegese	202,575
Corona svedese	212,590
FIM	311,880
Escudo portoghese	9,087
Peseta spagnola	11,265
Dollaro australiano	959,500

Media dei titoli del 4 maggio 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	65,050
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100 —
» 9% » » 1976-91	99,500
» 10% » » 1977-92	100,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,400
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,350
Certificati di credito del Tesoro 11% 1-1-1987/92	100,95
» » » TR 2,5% 1983/93	91,100
» » » Ind. CTS 18-3-1987/94	73,250
» » » » ENI 1-8-1988	100,250
» » » » EFIM 1-8-1988	100,650
» » » » 1- 6-1984/88	100 —
» » » » 1- 7-1983/88	100,350
» » » » 1- 8-1983/88	100,500
» » » » 1- 9-1983/88	100,700
» » » » 1-10-1983/88	100,850
» » » » 15- 7-1985/90	99,725
» » » » 16- 8-1985/90	99,600
» » » » 18- 9-1985/90	99,550
» » » » 18-10-1985/90	99,350
» » » » 1-11-1983/90	102,550
» » » » 18-11-1985/90	99,650
» » » » 1-12-1983/90	102,450
» » » » 18-12-1985/90	99,550
» » » » 1- 1-1984/91	102,500
» » » » 17- 1-1986/91	99,500
» » » » 1- 2-1984/91	102,675
» » » » 18- 2-1986/91	99,450
» » » » 1- 3-1984/91	101,400
» » » » 18- 3-1986/91	99,650
» » » » 1- 4-1984/91	101,600
» » » » 1- 5-1984/91	101,700
» » » » 1- 6-1984/91	101,450
» » » » 1- 7-1984/91	101 —
» » » » 1- 8-1984/91	101,050
» » » » 1- 9-1984/91	101,075
» » » » 1-10-1984/91	100,925
» » » » 1-11-1984/91	100,925
» » » » 1-12-1984/91	100,250
» » » » 1- 1-1985/92	100,150
» » » » 1- 2-1985/92	99,425
» » » » 18- 4-1986/92	98,850
» » » » 19- 5-1986/92	95,925
» » » » 20- 7-1987/92	98,150
» » » » 19- 8-1987/92	98,275
» » » » 18- 6-1986/93	95,125
» » » » 17- 7-1986/93	95,400
» » » » 19- 8-1986/93	95,400
» » » » 18- 9-1986/93	95,150
» » » » 20-10-1986/93	96,075
» » » » 18-11-1987/93	95,95
» » » » 1- 2-1985/95	98,375
» » » » 1- 3-1985/95	93 —
» » » » 1- 4-1985/95	92,900
» » » » 1- 5-1985/95	93,200
» » » » 1- 6-1985/95	92,750
» » » » 1- 7-1985/95	94,150
» » » » 1- 8-1985/95	94,250
» » » » 1- 9-1985/95	94,050

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1985/95	94,075
» » » » 1-11-1985/95	94,150
» » » » 1-12-1985/95	94,375
» » » » 1- 1-1986/96	94,750
» » » » 1- 1-1986/96 II	97,050
» » » » 1- 2-1986/96	95,825
» » » » 1- 3-1986/96	93,900
» » » » 1- 4-1986/96	93,750
» » » » 1- 5-1986/96	93,400
» » » » 1- 6-1986/96	93,650
» » » » 1- 7-1986/96	94 —
» » » » 1- 8-1986/96	93,400
» » » » 1- 9-1986/96	93,375
» » » » 1-10-1986/96	93,350
» » » » 1-11-1986/96	93,475
» » » » 1-12-1986/96	94,100
» » » » 1- 1-1987/97	94,650
» » » » 1- 2-1987/97	94,500
» » » » 18- 2-1987/97	94,300
» » » » 1- 3-1987/97	93,950
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 7-1988	100,550
» » » 12,50% 1-10-1988	101,175
» » » 12,50% 1-11-1988	101,700
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,850
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,125
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,250
» » » 12,00% 1- 4-1989	102 —
» » » 10,50% 1- 5-1989	101 —
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,650
» » » 12,50% 1- 1-1990	103,500
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,450
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,900
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,250
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,825
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,200
» » » 12,00% 1- 4-1990	103,125
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,850
» » » 10,50% 1- 5-1990	101,950
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,100
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,900
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,600
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,150
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,450
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,900
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,075
» » » 11,25% 1- 9-1990	98,675
» » » 9,25% 1-10-1990	96,525
» » » 11,50% 1-10-1990	99,800
» » » 9,25% 1-11-1990	96,625
» » » 9,25% 1-12-1990	96,300
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,525
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,100
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,150
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,875
» » » 9,15% 1- 4-1992	94,700
» » » 9,15% 1- 5-1992	96,175
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,600
» » » 10,50% 1- 7-1992	99,650
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	105,250
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,800
» » » » 1983/90 11,50%	108,925
» » » » 1984/91 11,25%	109,350
» » » » 1984/92 10,50%	109,500
» » » » 1985/93 9,60%	106,825
» » » » 1985/93 9,75%	108,200
» » » » 1985/93 9,00%	104,550
» » » » 1985/93 8,75%	103,900
» » » » 1986/94 8,75%	103,950
» » » » 1986/94 6,90%	95,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M04058

MINISTERO DEL TESORO

N. 86

Corso dei cambi del 5 maggio 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1249,250	1249,250	1249,35	1249,250	1249,250	1249,25	1249,410	1249,250	1249,250	1249,25
Marco germanico	746,100	746,100	745 —	746,100	746,100	746,10	745,600	746,100	746,100	746,10
Franco francese	219,500	219,500	219,10	219,500	219,500	219,50	219,500	219,500	219,500	219,50
Fiorino olandese	665,850	665,850	664,40	665,850	665,850	665,85	665,700	665,850	665,850	665,85
Franco belga	35,705	35,705	35,63	35,705	35,705	35,70	35,690	35,705	35,705	35,70
Lira sterlina	2336,100	2336,100	2332 —	2336,100	2336,100	2336,10	2335 —	2336,100	2336,100	2336,10
Lira irlandese	1989,200	1989,200	1987,50	1989,200	1989,200	1989,20	1991 —	1989,200	1989,200	—
Corona danese	193,850	193,850	193,45	193,850	193,850	193,85	193,800	193,850	193,850	193,85
Dracma	9,303	9,303	9,2825	9,303	—	—	9,302	9,303	9,303	—
E.C.U.	1548 —	1548 —	1544,50	1548 —	1548 —	1548 —	1547,450	1548 —	1548 —	1548 —
Dollaro canadese	1014,350	1014,350	1012,50	1014,350	1014,350	1014,35	1014,500	1014,350	1014,350	1014,35
Yen giapponese	10,062	10,062	10,03	10,062	10,062	10,06	10,061	10,062	10,062	10,06
Franco svizzero	896,920	896,920	895,30	896,920	896,920	896,92	897,300	896,920	896,920	896,92
Scellino austriaco	106,230	106,230	106 —	106,230	106,230	106,23	106,210	106,230	106,230	106,23
Corona norvegese	203,180	203,180	202,63	203,180	203,180	203,18	203,250	203,180	203,180	203,18
Corona svedese	213,160	213,160	212,60	213,160	213,160	213,16	213,180	213,160	213,160	213,16
FIM	312,350	312,350	311,70	312,350	312,350	312,35	312,400	312,350	312,350	—
Escudo portoghese	9,090	9,090	9,10	9,090	9,090	9,09	9,100	9,090	9,090	9,09
Peseta spagnola	11,305	11,305	11,28	11,305	11,305	11,30	11,297	11,305	11,305	11,30
Dollaro australiano	959,450	959,450	955,75	959,450	959,450	959,45	958,550	959,450	959,450	959,45

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 maggio 1988

Dollaro USA	1249,330	Lira irlandese	1990,100	Scellino austriaco	106,220
Marco germanico	745,850	Corona danese	193,825	Corona norvegese	203,215
Franco francese	219,500	Dracma	9,302	Corona svedese	213,170
Fiorino olandese	665,775	E.C.U.	1547,720	FIM	312,375
Franco belga	35,697	Dollaro canadese	1014,425	Escudo portoghese	9,095
Lira sterlina	2335,550	Yen giapponese	10,061	Peseta spagnola	11,301
		Franco svizzero	897,110	Dollaro australiano	959 —

Media dei titoli del 5 maggio 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	65,050
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100 —
» 9% » » 1976-91	99,500
» 10% » » 1977-92	100,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,700
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,350
Certificati di credito del Tesoro 11% 1-1-1987/92	100,950
» » » TR 2,5% 1983/93	91,100
» » » Ind. CTS 18-3-1987/94	72,75
» » » » ENI 1-8-1988	100,250
» » » » EFIM 1-8-1988	100,650
» » » » 1- 6-1984/88	100,075
» » » » 1- 7-1983/88	100,350
» » » » 1- 8-1983/88	100,525
» » » » 1- 9-1983/88	100,675
» » » » 1-10-1983/88	100,825
» » » » 15- 7-1985/90	99,625
» » » » 16- 8-1985/90	99,600
» » » » 18- 9-1985/90	99,525
» » » » 18-10-1985/90	99,425
» » » » 1-11-1983/90	102,550
» » » » 18-11-1985/90	99,750
» » » » 1-12-1983/90	102,450
» » » » 18-12-1985/90	99,350
» » » » 1- 1-1984/91	102,575
» » » » 17- 1-1986/91	99,675
» » » » 1- 2-1984/91	102,625
» » » » 18- 2-1986/91	99,475
» » » » 1- 3-1984/91	101,600
» » » » 18- 3-1986/91	99,725
» » » » 1- 4-1984/91	101,575
» » » » 1- 5-1984/91	101,675
» » » » 1- 6-1984/91	101,475
» » » » 1- 7-1984/91	101,075
» » » » 1- 8-1984/91	101 —
» » » » 1- 9-1984/91	101,100
» » » » 1-10-1984/91	100,875
» » » » 1-11-1984/91	100,925
» » » » 1-12-1984/91	100,300
» » » » 1- 1-1985/92	100,100
» » » » 1- 2-1985/92	99,500
» » » » 18- 4-1986/92	98,825
» » » » 19- 5-1986/92	96,050
» » » » 20- 7-1987/92	98,100
» » » » 19- 8-1987/92	98,275
» » » » 18- 6-1986/93	95,125
» » » » 17- 7-1986/93	95,400
» » » » 19- 8-1986/93	95,300
» » » » 18- 9-1986/93	95,100
» » » » 20-10-1986/93	95,950
» » » » 18-11-1987/93	95,950
» » » » 1- 2-1985/95	98,450
» » » » 1- 3-1985/95	93,125
» » » » 1- 4-1985/95	92,950
» » » » 1- 5-1985/95	93,175
» » » » 1- 6-1985/95	92,950
» » » » 1- 7-1985/95	94,075
» » » » 1- 8-1985/95	93,800
» » » » 1- 9-1985/95	94,050
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1985/95	93,950
» » » » 1-11-1985/95	94,100
» » » » 1-12-1985/95	94,350
» » » » 1- 1-1986/96	95 —
» » » » 1- 1-1986/96 II	97,400
» » » » 1- 2-1986/96	95,825
» » » » 1- 3-1986/96	93,850
» » » » 1- 4-1986/96	93,400
» » » » 1- 5-1986/96	93,600
» » » » 1- 6-1986/96	93,600
» » » » 1- 7-1986/96	94,150
» » » » 1- 8-1986/96	93,500
» » » » 1- 9-1986/96	93,500
» » » » 1-10-1986/96	93,475
» » » » 1-11-1986/96	93,575
» » » » 1-12-1986/96	94,150
» » » » 1- 1-1987/97	94,775
» » » » 1- 2-1987/97	94,625
» » » » 18- 2-1987/97	94,500
» » » » 1- 3-1987/97	93,925
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 7-1988	100,450
» » » 12,50% 1-10-1988	101,175
» » » 12,50% 1-11-1988	101.550
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,850
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,125
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,250
» » » 12,00% 1- 4-1989	102,050
» » » 10,50% 1- 5-1989	101,050
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,650
» » » 12,50% 1- 1-1990	103,425
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,550
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,800
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,200
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,950
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,200
» » » 12,00% 1- 4-1990	103.050
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,400
» » » 10,50% 1- 5-1990	101,075
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,300
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,900
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,700
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,200
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,800
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,775
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,050
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,450
» » » 9,25% 1-10-1990	96.525
» » » 11,55% 1-10-1990	99,875
» » » 9,25% 1-11-1990	96,650
» » » 9,25% 1-12-1990	96,250
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,500
» » » 9,25% 1- 1-1992	94,100
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,100
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,650
» » » 9,15% 1- 4-1992	94,350
» » » 9,15% 1- 5-1992	96,075
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,650
» » » 10,50% 1- 7-1992	99,700
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	105,275
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,800
» » » » 1983/90 11,50%	109,050
» » » » 1984/91 11,25%	109,350
» » » » 1984/92 10,50%	109,475
» » » » 1985/93 9,60%	106,900
» » » » 1985/93 9,75%	108,400
» » » » 1985/93 9,00%	104,525
» » » » 1985/93 8,75%	104,075
» » » » 1986/94 8,75%	103,925
» » » » 1986/94 6,90%	95,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M05058

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate e revocate dal 1° gennaio al 31 marzo 1988

OFFICINE AUTORIZZATE

Ditta	Sede officina	Produzione autorizzata	Estremi provvedimento	Note
Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a. - Neopharmed S.p.a.	Baranzate di Bollate (Milano), via Pordoi, 18/23	Specialità medicinali	D.M. 7-1-88 n. 7098	Attivazione officina farmaceutica comune
Laboratorio Biochimico Croce Bianca S.r.l. - Miba prodotti chimici e farmaceutici S.p.a.	Ospiate di Bollate (Milano), via Falzarego, 8	Specialità medicinali	D.M. 7-1-88 n. 7096	Attivazione officina farmaceutica comune
Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a. - Neopharmed S.p.a.	Pavia, via Emilia, 21	Specialità medicinali	D.M. 7-1-88 n. 7097	Attivazione officina farmaceutica comune
Lamp San Prospero S.p.a.	San Prospero sulla Secchia (Modena), via della Pace, 25/A	Operazioni terminali di confezionamento di specialità medicinali per conto terzi	D.M. 26-1-88 n. 7101	Estensione autorizzazione
Janssen farmaceutici S.p.a. e Cilag S.p.a.	Latina, via C. Janssen	Specialità medicinali	D.M. 12-2-88 n. 7110	Attivazione officina farmaceutica comune
Italfarmaco S.p.a. e Lifepharma S.r.l.	Milano, viale Fulvio Testi, 330	Specialità medicinali	D.M. 12-2-1988 n. 7112	Modifica consorzio interno
Biophar laboratori chimici S.p.a. e Istituto farmacoterapico italiano S.p.a.	Potenza, Valle di Vitalba, zona industriale	Specialità medicinali	D.M. 10-2-88 n. 7109	Attivazione officina farmaceutica comune
Wyeth S.p.a.	Latina, via dei Monti Lepini km 50,6	Specialità medicinali	D.M. 10-2-88 n. 7121	Modifica ragione sociale
Wyeth S.p.a.	Latina, via dei Monti Lepini km 50,6	Specialità medicinali	D.M. 10-2-88 n. 7121	Modifica ragione sociale
Dott. Formenti S.p.a. - Boots Formenti S.p.a. - Prodotti Formenti S.r.l. - Farmaceutici Formenti S.p.a. - Puropharma S.r.l. - Hammer Pharma S.p.a. - Blue Cross S.p.a.	Origgio (Varese), via Di Vittorio n. 2	Specialità medicinali	D.M. 25-3-88 n. 7132	Estensione consorzio
Gruppo Lepetit S.p.a. - Hammer Pharma S.p.a.	Anagni (Frosinone), località Valcanello	Specialità medicinali	D.M. 25-3-88 n. 7133	Modifica ragione sociale
Ravizza S.p.a. - Knoll S.p.a.	Muggiò (Milano), via Europa n. 35	Specialità medicinali	D.M. 25-3-88 n. 7134	Modifica ragione sociale
Fidia S.p.a. - Sinax S.r.l.	Abano Terme (Padova), via Ponte della Fabbrica n. 3/A	Specialità medicinali	D.M. 25-3-88 n. 7136	Attivazione consorzio

OFFICINE REVOCATE

Ditta	Sede officina	Produzione autorizzata	Estremi decreto	*Note*
Neopharmed S.p.a. - Laboratorio biochimico Croce Bianca S.r.l. - Miba prodotti chimici e farmaceutici S.p.a.	Baranzate di Bollate (Milano), via Pordoi, 18/23	Specialità medicinali	D.M. 7-1-88 n. 7100	Revoca per attivazione officina farmaceutica comune con altre ditte
Farmaceutici Locatelli S.r.l.	Padova, via delle Palme, 5	Specialità medicinali	D.M. 19-1-88 n. 7105	Revoca per trasferimento produzione nell'officina farmaceutica in altra sede con altre ditte
Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a.	Pavia, via Emilia, 21	Specialità medicinali	D.M. 7-1-88 n. 7099	Revoca per attivazione officina farmaceutica comune con altra ditta
Gruppo Lepetit S.p.a..	Cinisello Balsamo (Milano), via M. Gorky, 30	Specialità medicinali	D.M. 26-1-88 n. 7106	Revoca su rinuncia
Janssen farmaceutici S.p.a.	Latina, via dei Monti Lepini km 50,700	Specialità medicinali	D.M. 12-2-88 n. 7111	Revoca per attivazione officina farmaceutica comune con altra ditta
Istituto farmacoterapico italiano S.p.a.	Pomezia (Roma), via dei Castelli Romani, 116	Specialità medicinali	D.M. 10-2-88 n. 7107	Revoca per attivazione officina farmaceutica in altra sede in comune con altra ditta
Biophar laboratori chimici S.p.a.	Potenza, Valle di Vitalba, zona industriale	Specialità medicinali	D.M. 10-2-88 n. 7108	Revoca per attivazione officina farmaceutica in comune con altra ditta
Miles italiana S.p.a..	Cavenago Brianza (Milano), via F.L. Miles, 10	Effettuare operazioni terminali di confezionamento specialità medicinali	D.M. 10-2-88 n. 7118	Revoca su rinuncia
Wells Italia S.p.a.	Senago (Milano), via Togliatti n. 28	Specialità medicinali	D.M. 25-3-88 n. 7129	Revoca su rinuncia
Fidia S.p.a. - Sinax S.r.l.:	Abano Terme (Padova), via Ponte della Fabbrica, 3/A (già via Guazzi n. 10)	Specialità medicinali	D.M. 25-3-88 n. 7137	Revoca su rinuncia
Panthox & Burck istituto biochimico svizzero S.p.a.	Milano, via Beldiletto n. 1	Specialità medicinali	D.M. 25-3-88 n. 7138	Sospensione
Dukron italiana S.p.a.	Campoverde di Aprilia (Latina), via della Selciatella, 38/38	Specialità medicinali	D.M. 25-3-88 n. 7139	Sospensione

88A1962

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Nomina del liquidatore della «Coop. edilizia Bancoper - Soc. coop. a r.l.», in Trieste

Con deliberazione della giunta regionale n. 1851 datata 15 aprile 1988, la sig.ra Giuliana Ongaro, residente in Trieste, via Benussi, 8/4, è stata nominata liquidatore della «Coop. edilizia Bancoper - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, sciolta il 30 settembre 1982 con rogito notaio dott. Luciano Pastor di Trieste, in sostituzione del sig. Fulvio Valdemarin.

88A2039

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 14 ottobre 1986 del Comitato interministeriale per la programmazione economica concernente: «Direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie ai centri commerciali ed ai mercati agro-alimentari all'ingrosso». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 259 del 7 novembre 1986).

Nella deliberazione citata in epigrafe, alla pag. 37 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla terzultima riga del punto 11, dove è scritto: «... *del* 30 per cento, ...», leggasi: «... *al* 30 per cento, ...».

88A2056

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411100881090)

L. 800